



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo MILANI – Fondi

Via Toscana, 1 - 04022 Fondi LT –Tel. 0771/501653-Fax 0771/504956 –
PEO ltic853009@istruzione.itPEC: ltic853009@pec.istruzione.it – Sito Web: www.icmilanifondi.it

REGOLAMENO USCITA AUTONOMA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL
DELIBERA N.13 del 9/9/2022

REGOLAMENTO

... Uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di I grado al termine delle lezioni

Premessa

VISTI gli articoli del Codice Civile nn. 2047 e 2048;

VISTE le numerose sentenze della Corte di Cassazione in materia di vigilanza sui minori affidati alle Istituzioni scolastiche e alla responsabilità dei Docenti, in particolare le Sentenze del 26/6/98, n. 6331 e n. 20110/09;

VISTE le *Linee orientative sulla vigilanza dei minori nelle istituzioni scolastiche del Primo Ciclo in particolare nel percorso scuola-casa, PAT 2010*;

VISTA La Nota prot. 2379 del 12 dicembre, applicativa dell'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge del 4 dicembre 2017, n. 172, che sancisce l'uscita degli allievi dai locali scolastici anche al di sotto di una certa età, esonerando da ogni responsabilità il personale della scuola, a partire dal capo d'istituto, e il gestore del servizio di trasporto nelle fasi di salita e di discesa e nel tempo di sosta alle fermate

Art. 1 - Criteri generali

L'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s., ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta "autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza". La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all'utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza "nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche". Nel trasmettere in allegato il testo della norma richiamata, si invitano le SS.LL. a garantirne la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche. Si segnala che la citata legge 172/2017

è entrata in vigore il 6 dicembre 2017. Pertanto, a decorrere da tale data, le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l'intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.

La Scuola, conscia del valore dell'incolumità del minore quale bene giuridicamente indisponibile, disciplina la vigilanza degli alunni negli spazi e negli orari scolastici, nonché durante l'uscita al termine delle lezioni per il rientro a casa.

Relativamente all'uscita in autonomia al termine delle lezioni nella Scuola Secondaria di 1° grado, si prevede la sottoscrizione da parte della Scuola nella persona del Dirigente Scolastico quale suo legale rappresentante insieme alle Famiglie, di uno specifico accordo avente come finalità ultima lo sviluppo di competenze legate all'ambito dell'autonomia personale dello studente, attraverso la gestione in sicurezza dell'uscita da scuola e dell'utilizzo dei mezzi pubblici per il trasporto scolastico, tenuto conto del maggior grado di maturità personale, come più volte richiamato da diverse sentenze della Corte di Cassazione.

Art. 2- Uscita autonoma scuola secondaria di 1° grado

2.1 Il dirigente scolastico, su richiesta della famiglia, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e del livello di autonomia raggiunto, può consentire l'uscita autonoma al termine delle lezioni agli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado.

Art. 3 - Richiesta uscita autonoma e dichiarazione da parte dei genitori/esercenti la potestà genitoriale

3.1 La richiesta di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, secondo un apposito modello fornito dalla Scuola.

3.2 La domanda comprende, tra l'altro, una dichiarazione nella quale la famiglia attesta la conoscenza delle disposizioni e delle procedure attivate dalla scuola attraverso il presente regolamento, accetta e condivide tali disposizioni per quanto di competenza. La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti, non tanto per esonerare la Scuola da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per manifestare in modo inequivocabile la volontà di far subentrare, all'uscita da scuola, la propria vigilanza potenziale alla vigilanza effettiva del personale scolastico, nonché esprimere il consenso verso le pratiche e le procedure attivate al riguardo dall'Istruzione Scolastica.

3.3 I richiedenti dichiarano inoltre di aver valutato attentamente le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli legati ai seguenti fattori ambientali:

a) collocazione della scuola: posizione centrale/decentrata della scuola, tipologia dei percorsi scuola/casa;

b) viabilità e traffico: tipo di viabilità (strade ad alta intensità di traffico), tipo di strade (statali/provinciali/comunali), aree e orari ad alta intensità di traffico, presenza di aree pedonali, zone di attraversamento protette, piste pedonali e ciclabili, traffico veicolare, potenzialità di assembramento, eventi o occasioni particolari (manifestazioni, ricorrenze, sagre, fiere, mercati, ecc)

c) residenza dell'alunno: distanza dell'abitazione dell'alunno, relazioni tra i fattori di viabilità e il traffico con il domicilio, percorsi scuola/casa, eventuale utilizzo della bicicletta;

d) controllo del territorio: presenza Polizia Locale, presenza adulti lungo il percorso, valutazione statistica della tipologia, ripetitività e numero di incidenti verificatisi, eventuali accordi/comunicazioni con le Forze dell'Ordine.

3.4 I richiedenti dichiarano altresì di avere valutato le capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio figlio in relazione ai seguenti fattori individuali:

a) autonomia personale: capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale, conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale, utilizzo consapevole e pertinente delle regole e delle competenze acquisite, capacità di usare correttamente la bicicletta; atteggiamenti individuali: adeguata capacità di attenzione e concentrazione, affidabilità, senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite;

b) caratteristiche caratteriali: eccessiva vivacità, aggressività, scarso senso del pericolo e distrazione.

Art. 4 – Valutazione della richiesta effettuata dalla famiglia

4.1 La concessione da parte del Dirigente sarà preceduta da una valutazione che terrà conto dei sotto elencati criteri:

- a) completezza della documentazione;
- b) fattori ambientali: fattori di rischio potenzialmente prevedibili e quindi oggetto di valutazione in condizioni di normalità. Sono esclusi dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note. ("La prevedibilità del fatto dannoso è legata sia alla ripetitività, sia alla ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto, sia al particolare ambiente in cui si opera, in ordine al quale gli eventi dannosi risultano anche prevedibili" USR Emilia-Romagna – ufficio Legale, nota prot. n. 7873/E25 del 21/05/2002.);
- c) fattori individuali: caratteristiche degli alunni, con particolare riferimento a manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione.

Art. 5 – Concessione dell'autorizzazione

5.1 In base a quanto previsto dall'art. 4, il Dirigente Scolastico potrà autorizzare i docenti e il personale scolastico a consentire l'uscita autonoma degli alunni.

5.2 L'uscita autonoma viene autorizzata ogni anno scolastico dal Dirigente e ha validità fino al 30 settembre dell'anno scolastico successivo.

5.3 L'uscita autonoma giornaliera viene valutata anche dai docenti di classe e dai collaboratori scolastici. Se questi ritengono che non sussistano le condizioni di normalità, anche per gli alunni con disabilità, atte a garantire un'efficace tutela (es. condizioni fisiche, psicologiche e/o comportamentali che richiedono forme di controllo intensificato o una particolare attenzione; condizioni di traffico eccezionale; situazioni di accentuato maltempo, ...) non consentiranno l'uscita autonoma degli alunni e provvederanno a informare le famiglie per la necessaria presenza a scuola di un genitore o di persona maggiorenne delegata. Sono esclusi da tali valutazioni tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alle normali capacità di previsione.

Art. 6 – Diniego dell'autorizzazione

6.1 Se il Dirigente riterrà non sussistenti le condizioni di normalità atte a garantire un'efficace tutela e non sufficiente la maturità comportamentale del soggetto, non sarà consentita l'uscita autonoma dell'alunno con comunicazione scritta alla famiglia.

Art. 7 – Impegno dei genitori in caso di accoglimento della richiesta

7.1 In caso di accoglimento della loro richiesta, i genitori si impegnano a:

- a) controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli;
- b) informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza dovessero modificarsi;
- c) ritirare personalmente o tramite persona maggiorenne delegata il minore su richiesta della scuola e nel caso dovessero insorgere problemi di sicurezza;
- d) ricordare costantemente al minore la necessità di adottare comportamenti corretti e rispettosi del codice della strada, richiedendo un rigoroso rispetto delle seguenti istruzioni:

quando esci dalla scuola per tornare a casa:

1. prima di attraversare strade, piazze o piazzali osserva attentamente se sopraggiungono veicoli, attraversa solo quando sei sicura/o della loro assenza e con rapidità;
2. attraversa sempre sulle strisce pedonali e rispetta i segnali degli agenti di Polizia Locale e dei semafori;
3. cammina sempre sul marciapiede; in mancanza di marciapiede cammina sul lato della strada alla tua sinistra e mantieniti sempre sul margine esterno; fai molta attenzione alle curve, dove non si può vedere cosa c'è oltre;
4. evita di correre e giocare; tieni lo zaino e i tuoi oggetti in modo corretto; muoviti in modo tale da non colpire qualcuno o provocare danni; ugualmente fai attenzione agli zaini portati dai tuoi compagni, tieniti sempre a distanza di sicurezza;
5. fai bene attenzione a gradini, scalini, buche, ostacoli, ecc.;
6. non lasciarti distrarre; soprattutto non oltrepassare i limiti che circondano cantieri e luoghi di lavorazione; non avvicinarti a case abbandonate o pericolanti, pozzi, mezzi o macchine in movimento, accumuli di materiali; non raccogliere oggetti che non conosci o di cui non sei sicura/o. Non arrampicarti su alberi, pali, muri, cancelli, ecc.;
7. se uno sconosciuto ti invita a seguirlo non lo fare; se ti trovi in difficoltà chiedi aiuto agli agenti di Polizia Locale, ai carabinieri/poliziotti o a un adulto;
8. se utilizzi la bici osserva scrupolosamente le regole stradali.

Art. 8 – Revoca dell'autorizzazione

8.1 L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato, da parte della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto, anche sulla base di segnalazione ricevute.